

Penale Sent. Sez. 2 Num. 51446 Anno 2017

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data Udienza: 18/10/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED], nato a Messina il **[REDACTED]**

avverso l'ordinanza n. 155/2016 in data 22.12.2016 del Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2016, a seguito di giudizio di riesame in materia di misure cautelari reali, il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, a seguito del deposito del provvedimento di restituzione di quanto sequestrato, la richiesta di riesame presentata da **[REDACTED]** avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confronti dal P.M. in data 9 novembre 2011 nonché rispetto al decreto di convalida di sequestro reso dal medesimo magistrato inquirente il successivo 5 dicembre 2016.



2. Hanno proposto per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell' indagato, deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., il vizio di legge e il difetto di motivazione rispetto al disposto sequestro di informazioni con riferimento alla disciplina dell' esecuzione di copie dei documenti sequestrati e all' esercizio del segreto professionale dei dottori commercialisti.

La difesa ha rappresentato che il Tribunale di Messina aveva ravvisato l' inammissibilità sopravvenuta dell' istanza di riesame per carenza di interesse a impugnare, a seguito del dissequestro disposto dal P.M., e comunque aveva fatto presente che era addirittura mancato a monte il sequestro stesso, giacchè l' autorità inquirente si era limitata a estrarre copia della documentazione e dei supporti informatici procedendo poi alla restituzione dei documenti originali.

Un simile provvedimento, in tesi difensiva, doveva considerarsi illegittimo in presenza di un interesse attuale e concreto a impugnare un sequestro di informazione autonomamente apprezzabile.

Non poteva negarsi infatti l' esistenza di un oggetto sequestrato, posto che nel nostro ordinamento penale il concetto di cosa copre anche il dato informatico, che dunque è di per sé passibile di sequestro; la peculiarità del bene sequestrato impediva peraltro di ravvisare un' effettiva restituzione quando la parte fosse stata privata del valore in sé del dato costituito dalla sua informazione portante, di modo che anche il trattenimento di una copia implicava un sequestro di informazione e rappresentava uno spossessamento del diritto.

Infine la restituzione degli atti originali non comportava il venir meno del sequestro in presenza di una persistente compromissione del diritto del reclamante (il quale al momento della perquisizione aveva opposto il segreto professionale mettendo a verbale la relativa dichiarazione) alla restituzione delle copie informatiche e ad esercitare il segreto professionale su documenti non oggetto dell' autorizzazione al sequestro.

In forza di tali motivi il ricorrente ha perciò domandato l' annullamento dell' ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017 - dep. 07/09/2017, Andreucci, Rv. 27049701), dopo aver ricordato che "secondo il rapporto esplicativo adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il termine "sequestrare" in base alla convenzione «significa prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni", ha precisato che l' art.



258 c.p.p., che riguarda espressamente i documenti, non può trovare applicazione rispetto a un apparato informativo o a una copia immagine, intesa quale clone identico all' originale di un documento informatico, mentre tale disposizione può essere considerata quando il dato informatico sia riconducibile entro la nozione di atto o documento, nel qual caso valgono le conclusioni cui è pervenuta la sentenza Tchmil (secondo cui una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l' eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l' autorità giudiziaria disponga, all' atto della restituzione, l' estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008 - dep. 07/05/2008, Tchmil, Rv. 23939701).

Le Sezioni Unite tuttavia hanno sottolineato come quest' ultima decisione non si sia preoccupata di considerare l' ipotesi in cui il documento, sia esso informatico o di altro tipo, «trasferisca il proprio valore anche sulla copia», venendo così in gioco l' interesse alla «disponibilità esclusiva del "patrimonio informativo"», poiché esso non verrebbe meno con la mera restituzione fisica di quanto oggetto di sequestro.

In questi casi, nonostante la restituzione del supporto sul quale il dato è contenuto, permane comunque un interesse all' impugnazione del provvedimento ablativo per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi; "deve tuttavia trattarsi di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni".

2. Nel solco di questa prospettiva interpretativa il ricorso si rivela fondato nei termini che si vanno ad illustrare.

L' ordinanza impugnata ha ritenuto che per i documenti cartacei o informatici copiati al momento della perquisizione sia mancato a monte un qualsiasi sequestro.

L' assunto non è condivisibile, dato che la decisione sopra citata ha nella sostanza condiviso il precedente orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015 - dep. 10/06/2015, Rizzo, Rv. 26409301) secondo cui costituisce sequestro probatorio l' acquisizione, mediante estrazione di copia informatica o riproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio visionato nel corso di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell' art. 247 c.p.p.,

quando il trattenimento della copia determina la sottrazione all' interessato dell' esclusiva disponibilità dell' informazione e incide sul diritto alla riservatezza o al segreto.

3. Ciò posto occorre poi verificare se la persistente disponibilità in capo al titolare degli originali dei documenti e dei dati informatici di cui è stata acquisita copia comporti una perdita autonomamente valutabile sotto il profilo della lesione dell' interesse primario all' esclusiva utilizzabilità delle informazioni negli stessi contenute, tale da fare ritenere l' operazione di copia effettuata un vero e proprio sequestro di informazione autonomamente apprezzabile e idonea di conseguenza a legittimare la presentazione di un' impugnazione avverso il relativo provvedimento.

Questa indagine, come detto, ha ad oggetto l' esistenza di interesse, concreto, attuale, specifico ed oggettivamente valutabile, a preservare l' esclusiva disponibilità del patrimonio informativo.

La verifica di questo interesse impone di riconoscere all' istante la possibilità di impugnare al fine di dimostrare in sede di riesame l' esistenza dei presupposti legittimanti la sussistenza di un suo diritto alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo estratto in copia.

4. Giova aggiungere, da ultimo, che l' attuale disposto dell' art. 256 c.p.p. - nel testo introdotto dall' art. 8 l. 48/2008 ed applicabile anche agli esperti contabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 200 c.p.p. e 5 d. lgs. 28.6.2005 n. 139 - ha superato i limiti in precedenza esistenti in tema di opposizione del segreto professionale prevedendo una tutela di carattere simmetrico rispetto a quella contemplata per la testimonianza; questa nuova disciplina stabilisce che nel caso in cui sorga la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni e programmi informatici l' autorità giudiziaria ha l' onere di rivolgere una richiesta di consegna attraverso un decreto di esibizione, in virtù del quale sussiste un obbligo di rimessa immediata della cosa domandata, a meno che il soggetto destinatario della richiesta non dichiari per iscritto che il bene di cui si pretende l' esibizione è oggetto di segreto professionale.

La formale opposizione del segreto professionale, ove fosse stata sollevata in ragione della correlazione della disponibilità dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, sarebbe stata idonea a impedire all' autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall' art. 256, comma 2, c.p.p.

5. Risulta pertanto errata la valutazione compiuta all' interno del provvedimento impugnato in merito all' inammissibilità della richiesta di riesame

per carenza di interesse, con la conseguente necessità di disporre l'annullamento dello stesso con rinvio al Tribunale di Messina per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina, sezione del riesame, per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma in data 18 ottobre 2017.


Il Consigliere estensore

Alberto Pazzi



Il Presidente

Giacomo Fumu



Corte di Cassazione - copia non ufficiale